



## **Nota di accompagnamento alla rilevazione soggettiva del rischio stress lavoro-correlato 2019-2021**

Il processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, per il triennio 2019-2021, è stato avviato dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi- ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. - seguendo la procedura di valutazione adottata e implementata per i precedenti trienni valutati, attraverso la collaborazione con il gruppo di lavoro per la valutazione del rischio SLC.

Le fasi del processo di valutazione, scandite dalle indicazioni legislative, comprendono una prima parte oggettiva per la quale sono necessari dati statistici (definiti "eventi sentinella") e la rilevazione dei fattori di contesto e di contenuto e una seconda fase definita soggettiva, nella quale si rilevano le percezioni dei singoli lavoratori.

Entrambe le fasi valutative apportano conoscenze fondamentali per la rilevazione dell'eventuale rischio stress lavoro-correlato, poiché analizzando l'assetto organizzativo aziendale, attraverso la prima fase oggettiva, si individua la presenza-assenza di benessere organizzativo, che implica l'esistenza di un ambiente confortevole nel quale prestare servizio, ponendo le basi per la riduzione collettiva del rischio stress lavoro-correlato; mentre, la seconda fase di rilevazione soggettiva offre la possibilità di rilevare la percezione del singolo lavoratore all'interno della propria attività lavorativa, dato che "i singoli individui possono reagire diversamente ad una stessa situazione data oppure possono reagire diversamente a situazioni simili in momenti diversi della propria vita".

Per ottenere un'analisi accurata ed efficace nell'ambito della valutazione soggettiva, risulta strategico il supporto delle risorse umane, mediante la compilazione di un questionario, che costituisce lo strumento indicatore fornito dall'INAIL per rilevare la percezione soggettiva del rischio stress lavoro-correlato, i cui risultati si assoceranno ai dati rilevati durante la valutazione oggettiva, già effettuata con l'analisi degli eventi sentinella e dei fattori di contesto e di contenuto. Preme precisare che tale strumento indicatore sarà utilizzato così come fornito dall'INAIL, per assicurare una coerenza metodologica dell'intero processo di valutazione, basato sulle indicazioni fornite dallo stesso ente, pur nella consapevolezza delle limitazioni riscontrate nell'applicazione della metodologia all'organizzazione universitaria. Le Università, infatti, sono caratterizzate dalla presenza dei due macro differenti ruoli, ovvero i docenti e i tecnici amministrativi, la cui differenza si basa, oltre che sul diverso scopo della mansione e sui compiti connessi ad essa, anche sulla diversa tipologia di contratto. Per tale ragione, si è differenziata la valutazione scorporandola in quella inerente al ruolo Tecnico-amministrativo e in quella relativa alla figura di Docente-Ricercatore.

Occorre sottolineare, altresì, che sarà garantito l'anonimato nella elaborazione dei dati, attraverso il supporto tecnico degli uffici informatici, in quanto la procedura viene gestita da un sistema indipendente che non registra le credenziali utenti. Il sistema attinge da un "Data Base" per attribuire in automatico alcuni dati anagrafici e lavorativi, che, pertanto, non devono essere auto-dichiarati. Inoltre, i dati saranno restituiti nel Documento di valutazione dei rischi per gruppi omogenei, ovvero per Aree, Centri di Servizio e di Ricerca, Dipartimenti, poiché l'intero processo di valutazione, così come suggerito dalla metodologia, è stato condotto adottando come criterio di analisi i gruppi omogenei, al fine di fare emergere le criticità e affrontarle.

Avendo con la presente comunicazione delineato le principali direttive per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, si aggiunge che, a conclusione dell'intero processo, verrà redatto il Documento di valutazione dei Rischi specifico, con aggiornamento relativo al triennio 2019-2021.

Qualora si volesse approfondire la tematica, si potrà consultare il documento citato, facendo riferimento alle figure cardine dell'organigramma della sicurezza, individuate nei responsabili della propria attività lavorativa (che rappresentano a norma del D.Lgs. 81/2008 le figure dei dirigenti per la sicurezza e/o preposti), nei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), nel Medico competente e nel Servizio di prevenzione e Protezione dai rischi (SPPR).